Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 | Roma — Mercoledì 30 Dicembre | **Numero 307**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **553** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 del testo delle leggi sulla leva marittima, approvato col R. decreto del 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina, annesso al Regolamento per la leva marittima, approvato col R. decreto del 9 ottobre 1886 n. 4157 e parzialmente modificato col R. decreto 25 marzo 1888 n. 5374;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della R. Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato un nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Marina in sostituzione di quello ora vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1896.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. Costa.

Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti da servizio militare nella R. Marina

(Vedi avvertenze)

Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono aver sede nei vari tessuti e sistemi anatomici

—

Art. 1.

La debolezza di costituzione ben caratterizzata o la statura inferiore a metri 1,54, quando siano persistenti e sia trascorso il periodo di rivedibilità di due anni prescritto dall'art. 53 del Testo unico delle leggi sulla leva marittima. (*Vedi avvertenze*).

Art. 2.

L'obesità al grado di essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3.

La scrofola caratterizzata da sicure manifestazioni. Nei casi dubbî, quando persista oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 4.

La oligoemia, le cachessie (palustre, sifilitica, scorbutica, ecc.) ed il notevole deperimento organico reliquato di grave malattia, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 5.

Il diabete zuccherino e l'albuminaria permanente, accertati in un ospedale militare.

Art. 6.

La pellagra a grado avanzato. Nei casi dubbî, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 7.

L'elefantiasi bene caratterizzata.

La sclerodermia molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 8.

Il lupo nasale o labiale, la tigna favosa e tutte le dermatosi croniche estese, deturpanti o ributtanti, le quali per loro natura siano di lunga ed incerta cura, o facili a recidivare, quando siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 9.

I tumori che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili e quelli che per volume, numero e sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, o all'uso dei vestimenti militari.

Art. 10.

Le piaghe o ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi persistenti oltre il periodo di rivedibilità e dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 11.

Le cicatrici, se al capo, quando per la loro estensione ed irregolarità siano deformanti; se in altre parti del corpo, quando manifestamente impediscano la libertà dei movimenti, o disturbino le funzioni di organi importanti, o siano facili ad esulcerarsi, od impediscano l'uso dei vestimenti militari.

Art. 12.

Gli aneurismi dopo essere stati accertati in un ospedale militare.

Art. 13.

Le varici, multiple, dolorose, voluminose ed esposte per la loro sede a rompersi o esulcerarsi, e a disturbare manifestamente la libertà dei movimenti o l'uso delle vestimenta o delle calzature militari.

Art. 14.

Il cretinismo e l'idiotismo evidenti e legalmente comprovati.

La ottusità della mente (imbecillità, stupidità ecc.) a grado tale da non permettere un utile servizio, accertata in un ospedale militare.

Art. 15.

Le alienazioni mentali debitamente accertate.

Art. 16.

L'epilessia rigorosamente accertata.

La corea e le varie specie di convulsioni accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 17.

Il sonnambulismo e la catalessia persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertati in un ospedale militare.

Art. 18.

La nostalgia con grave deperimento dell'organismo, quando siano riuscite inefficaci le opportune cure o le licenze di convalescenze passate in famiglia.

Art. 19.

Le nevralgie gravi, ricorrenti, ben constatate e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 20.

L'atassia locomotrice e la paralisi agitante ben comprovate. Ogni altra specie di paralisi incompatibile col servizio militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertata in un ospedale militare.

Art. 21.

L'atrofia muscolare progressiva accertata in un ospedale militare.

Art. 22.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, quando impediscano qualche importante movimento o funzione.

Art. 23.

Le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee ed aponeurotiche, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le funzioni delle parti ove hanno sede, o producano una vistosa deformità.

Art. 24.

La carie e la necrosi estese, accertate in un ospedale militare.

Art. 25.

Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da ipertropia, atrofia, gallo deforme, ecc.: quando disturbino la funzione di un organo o costituiscano una cospicua asimmetria o impediscano il libero esercizio di un arto o l'uso dei vestimenti militari.

Art. 26.

L'atrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, quando abbiano sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo mascellari, o vertebrali; quando interessino contemporaneamente parecchie articolazioni benchè meno importanti, od anche una sola, quando siano d'impedimento al maneggio delle armi, ai servizî marinareschi, o alle marcie.

Art. 27.

L'idrarto o la rigidità articolare, quando siano di antica data, persistano oltre il periodo della rivedibilità, ed abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero contemporaneamente in parecchie delle meno importanti.

Art. 28.

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi, di una delle principali articolazioni.

Art. 29.

Gli accessi freddi e quelli per congestione, accertati in un ospedale militare.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni

—

Art. 30.

L'alopecia permanente con mancanza della massima parte dei capelli.

Art. 31.

La conformazione irregolare della testa, quando costituisca una notevole deformità.

Art. 32.

La mancanza di una notevole porzione delle ossa del cranio a tutta spessezza, o la incompleta ossificazione della volta del cranio.

Le notevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia stato accertato che producano gravi e permanenti disturbi funzionali.

Art. 33.

Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deturpanti notevolmente la faccia.

Art. 34.

La blefaroptosi persistente ed accertata in un ospedale militare, quando impedisca o disturbi notevolmente la funzione visiva dall'occhio affetto.

Art. 35.

Il lagotfialmo (permanente divaricamento delle palpebre).

il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

l'ettropio (rovesciamento delle palpebre all'infuori);

l'eatropio (ripiegamento della palpebra all'interno);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo aculare);

l'anchiloblefaro (aderenze delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza della palpebra col bulbo oculare);

l'epicantide (piega cutanea procidente all' angolo interno delle palpebre); quando una di queste malattie od imperfezioni anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione all'occhio stesso.

Art. 36.

L'encantide (tumore della caruncola lacrimale e della piega semilunare), quando sia molto voluminoso, o di maligna natura.

La blefarite ciliale cronica, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia.

Art. 37.

L'epifora, se continua e per causa organica permanente, tutte le malattie croniche della glandola e del condotto lagrimale, accertata in un ospedale militare persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 38.

Lo strabismo permanente, accertato in un ospedale militare, quando sia di tale grado che mentre un occhio guarda diritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro tocchi l'angolo interno ed esterno della cummisura palpebrale.

La paralisi dei muscoli del globo oculare, al grado di recare grave disturbo alla funzione visiva, ed accertata in un ospedale militare.

Art. 39.

L'ottalmospasmo, quando rechi grave disturbo alla vista e sia stato accertato in un ospedale militare.

Art. 40.

L'esottalmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, ad a grado tale da costituire una notevole deformità.

Art. 41.

Lo pterigio anche ad un sol occhio, quando invade il campo pupillare e disturba notevolmente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare.

Art. 42.

La xerosi, le congiuntiviti e le cherattiti, manifestamente croniche e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 43.

La mancanza del globo oculare.

Art. 44.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva sia ridotta a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, o a meno di un decimo in un sol occhio.

Art. 45.

L'ambliopia, quando la diminuzione della facoltà visiva raggiunga il grado indicato all'art. precedente.

L'astignatismo e la ipermetropia di tale natura e grado da ridurre la facoltà visiva nelle condizioni di deficienza indicate nel precedente art. 44.

L'emeralopia (cecità notturna) e la nictalopia (cecità diurna) accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 46.

La miopia reale (esclusa l'influenza dell'accamodazione), quando sia di almeno quattro diattrie, o quando ad un sol occhio raggiunga un grado più elevato; quando si constatino alterazioni organiche intraoculari che dimostrino la esistenza di una miopia progressiva, od esista un'astenopia muscolare così grave da ridurre la facoltà visiva nei limiti indicati all'art. 44.

Art. 47.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio.

Tutte le lesioni ed alterazioni organiche del padiglione dell'orecchio, producenti notevoli deformità.

Art. 48.

L'otite segretiva cronica sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione persistente oltre il periodo della rivedibilità ed accertata in un ospedale militare.

Tutte le alterazioni organiche ed infermità croniche dell'organo dell'udito, quando siano incurabili o di incerta guarigione, incompatibili col servizio ed accertate in un ospedale militare.

Art. 49.

La sordità e la notevole diminuzione dell'udito doppia, accertata in un ospedale militare.

Art. 50.

La mancanza totale del naso.

Art. 51.

Le imperfezioni e le alterazioni del naso, quando producano una notevole deformità, o alterino gravemente la voce, o disturbino la respirazione.

Art. 52.

Le imperfezioni e malattie dei seni e delle ossa del naso, permanenti ed accertate in un ospedale militare.

Art. 53.

Il labbro leporino in tutte le sue varietà, quando interessi più della 3ª parte del labbro, e costituisca una notevole deformità.

Le imperfezioni di un labbro dipendenti da ipertrofia permanente, o da mancanza di una porzione di esso, quando costituiscano una cospicua deformità o producono grave disturbo funzionale.

Art. 54.

Il restringimento dell'orificio orale e l'aderenza delle guance colle gengive, quando rechino gravi disturbi funzionali.

Art. 55.

La mancanza o la carie estesa e profonda di un grande numero di denti, in modo che quelli che esistano siano insufficienti alla masticazione, o ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia.

Art. 56.

I vizii del palato osseo o molle con perdita vistosa di sostanza o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 57.

I vizii della mandibola o degli ossi mascellari superiori, quando ne disturbino profondamente le funzioni.

Art. 58.

La perdita di una rilevante porzione della lingua, la divisione estesa, la sua ipertrofia od atrofia, le aderenze anormali, quando notevolmente disturbino le sue funzioni.

Art. 59.

La mutolezza e la balbuzie grave, permanenti e bene accertate.

Art. 60.

La ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando nell'inscritto persista oltre il periodo della rivedibilità o nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 61.

La fistola salivare esterna e la ranula persistente nell'inscritto oltre al periodo della rivedibilità, e nel militare dopo un tentativo di cura.

Art. 62.

La ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo e dell'ugola, quando siano permanenti oltre il periodo della rivedibilità o siano tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione o la fonazione.

Art. 63.

L'alito notevolmente ed abitualmente fedito o la disfaglia, accertati in un ospedale militare.

Art. 64.

Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo che notevolmente limitano la mobilità del capo.

Art. 65.

I gozzi, quando costituiscano una vistosa deformità, o siano di ostacolo alla funzione della respirazione, della circolazione, della deglutizione.

Il collo voluminoso (gola grossa), a grado tale da produrre una notevole deformità.

Art. 66.

L'afonia permanente e le alterazioni organiche della laringe e della trachea gravi e croniche, accertate in un ospedale militare.

Art. 67.

La gobba voluminosa.

Le gibbosità, i vistosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace o gli altri vizi di conformazione della cassa toracica, quando disturbino le funzioni dei visceri contrastanti, o producano una cospicua deformità.

Art. 68.

La tubercolosi anche incipiente, l'emottisi, l'asma ricorrente e tutte le alterazioni organiche dell'apparecchio respiratorio croniche ed accertate in un ospedale militare.

Art. 69.

La completa trasposizione congenita del cuore, quando ne sia disturbata la funzione del cuore stesso, o danneggiata quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore o dei grossi vasi, accertati in un ospedale militare.

Art. 70.

Le nevrosi cardiache non sostenute da vizio organico del cuore, quando siano gravi, non dipendano da causa transitoria, e siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 71.

Le malattie croniche del pericardio, accertate in un ospedale militare.

Art. 72.

Le notevoli deformazioni delle ossa delle pelvi.

Art. 73.

Le malattie di un viscere addominale gravi e croniche, con deterioramento dell'organismo, ed accertate in un ospedale militare.

Art. 74

Le emorroidi croniche molto sviluppate o molteplici, accertate in un ospedale militare e nei militari dopo infruttuosa cura.

Art. 75.

Il prolasso abituale dell'intestino retto, l'incontinenza delle feci, il notevole ristringimento dell'ano o dell'intestino retto, dipendenti da vizio organico, quando queste infermità siano insanabili e siano state accertate in un ospedale militare.

Le fistole e le ragadi anali, accertate in un ospedale militare; nell'inscritto quando persistono oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 76.

Le ernie viscerali d'ogni specie e grado bene accertate (*vedi avvertenze*).

Art. 77.

L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo, quando tali imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni della virilità.

Art. 78.

L'idrocele comunicante colla cavità addominale (così detto congenito) qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, voluminoso e persistente, oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 79.

Il cirsocele molto voluminoso e nodoso.

Art. 80.

Le malattie organiche dello scroto e del testicolo, evidentemente gravi ed insanabili, accertate in un ospedale militare.

Art. 81.

La mancanza totale o anche di una considerevole porzione del pene.

Art. 82.

L'epispadia in tutti i casi; l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura.

Le fistole uretrali e viscerali e le alterazioni organiche permanenti o incurabili della prostata, accertate in un ospedale militare.

Art. 83.

Le nefriti croniche ed i calcoli renali o viscerali, accertate in un ospedale militare.

Art. 84.

L'enuresi bene accertata, i restringimenti organici uretrali che rendano assai difficile la emissione dell'urina e tutte le altre malattie croniche e gravi delle vie urinarie accertate in un ospedale militare.

Art. 85.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito e l'extrofia della vescica.

Art. 86.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede.

Art. 87.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso:

a) di un dito pollice o di un alluce.

b) delle ultime due falangi in più dita di una mano o di un piede.

c) dell'ultima falange in quattro dita di una mano o di un piede.

Art. 88.

I diti soprannumerarii od altre deformità più gravi che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così altre gravi e croniche alterazioni anatomo-patologiche, sempre quando gli uni e le altre siano a tale grado da impedire il libero maneggio delle armi ed i servizi marinareschi, o l'uso della calzatura militare o le marcie.

Art. 89.

La permanente e completa lussazione falango-metacarpea del dito pollice di una mano, la falango-metatarsea ed anche la sola falango-falangea del dito grosso di un piede.

Art. 90.

Il sudore fetido dei piedi, abituale, copioso, macerante ed accertato in un ospedale militare.

Art. 91.

La lussazione permanente di tendini in un arto, quando di-

sturbi gravemente la funzione dell'arto stesso e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 92.

L'atrofia notevole ed incurabile di un arto, da accertarsi, nei casi dubbi, in un ospedale militare.

Art. 93.

La notevole ineguaglianza di lunghezza tra gli arti omonimi.

Art. 94.

Le notevoli deformazioni delle ossa maggiori consecutive ad antiche fratture.

Art. 95.

La eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi; la deviazione e la pronunciata mala conformazione dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 96.

L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in un ospedale militare, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco daranno luogo alla riforma, quando patentemente rendano l'individuo inabile al servizio e siano state accertate in un ospedale militare.

Avvertenze generali

Lo scopo di questo elenco è duplice: escludere ed eliminare dalla marina gl'inscritti ed i militari che per condizioni anormali del loro organismo siano incapaci di prestarvi un utile servizio; impedire che taluni possano sottrarsi all'obbligo del servizio militare, avendone l'idoneità. L'elenco serve perciò di guida ai medici per l'adempimento del delicato e spesso non facile incarico di esprimere il loro giudizio innanzi ai Consigli di leva o negli ospedali militari.

Si avverte però che spesse volte per qualificare certe forme morbose e determinarne il grado, si è dovuto adoperare alcune espressioni per loro stesse vaghe ed indeterminate come: grave, notevole, esteso, voluminoso ecc., cosicchè non sarà facile talvolta di comprendere quale sia il limite ove finisce la idoneità e comincia la inabilità.

Quando innanzi ai Consigli di leva si presentino questi casi più o meno dubbiosi, gli inscritti dovranno essere mandati in osservazione in un ospedale militare ove gli ufficiali medici, basandosi non solo sulla loro istruzione scientifica, ma anche sulla esperienza acquistata in servizio e sulla conoscenza delle speciali esigenze della vita militare e marinaresca, potranno senza dubbio emettere un equo giudizio d'idoneità o d'inabilità.

Gl'inscritti, quando presentino infermità che si presumano sanabili o almeno suscettibili di tale miglioramento che possa renderle compatibili col servizio militare, saranno rinviati da altre visite o alle love successive per tutto il periodo della rivedibilità stabilita dalla legge; ma in ultimo e nei casi dubbi è da ritenersi che sia meglio pronunciare un giudizio d'inabilità, anzichè ammettere nella marina un militare incapace di rendere un utile servizio.

Oltre la rivedibilità e l'osservazione, l'elenco prescrive in alcuni casi anche la cura. S'intende che per i militari prima di pronunciare un giudizio d'inabilità al servizio, si deve sempre sperimentare una cura opportuna e ragionevolmente protratta, non escluse le licenze di convalescenza, però tanto per i militari quanto per gl'inscritti in osservazione, non si deve mai imporre nè praticare contro la loro volontà una cura cruente qualsiasi, nè adoperare mezzi di esperimento e di prova che non siano del tutto innocui ed esenti da qualsiasi pericolo.

Gl'inscritti devono essere inviati in osservazione non solo quando sia difficile determinare a prima vista la natura, il grado e la curabilità della malattia, ma anche nei casi facili a simularsi ed in quelli di molteplici e lievi malattie che possano in complesso motivare l'inabilità al servizio militare.

L'osservazione negli ospedali militari non deve mai essere molto protratta, ma deve limitarsi al tempo strettamente necessario, per mettere i Direttori medici nelle condizioni di poter dare il loro giudizio.

Se in qualche caso eccezionale, sarà necessaria una lunga osservazione, il Direttore dell'ospedale dovrà informarne l'Autorità dalla quale fu inviato l'inscritto.

Le nevrosi e specialmente l'epilessia ed alcune forme di alienazione mentale, i cui accessi talvolta si mostrano a lunghi intervalli, sogliono manifestarsi con più facilità e frequenza nelle condizioni in cui si trova il marinaro nelle caserme o a bordo delle RR. navi, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. In questi casi le Autorità militari possono ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni redatte dai medici dei Corpi e delle RR. navi, quando queste dichiarazioni siano basate sopra fatti ineccepibili, presenziati ed osservati dai medici stessi.

I Direttori degli ospedali militari possono in alcuni casi richiedere informazioni, testimonianze autorevoli, certificati di notorietà, ecc. ecc., che sono spesso preziosi elementi d'indagine, ma però i loro giudizi devono essere esclusivamente scientifici e personali, e non basati soltanto sopra simili documenti.

I periti sanitari devono compilare dettagliatamente i loro certificati medico-legali colle norme indicate dalla scienza e dai regolamenti acciocchè le autorità superiori militari e tecniche, alle quali spetta pronunciare i giudizi definitivi, abbiano tutti gli elementi necessari per apprezzare esattamente i loro pareri.

Avvertenze speciali ad alcuni articoli dell'elenco.

—

All'art. 1. — Sono indizî di una debole costituzione la deficienza di sviluppo organico generale e di segni caratteristici della impubertà; la disarmonica e delicata struttura del corpo, in modo che una statura alta si trovi congiunta a membra sottili, muscoli esili e flosci, articolazioni grosse, collo lungo, torace depresso od allungato con costole appariscenti e spazî intercostali infossati.

La misura del perimetro toracico, benchè da sola non abbia un valore assoluto nella diagnosi della debolezza di costituzione, tuttavia quando questa misura sia molto inferiore alla metà di quella della statura, ed esista contemporaneamente ad altri segni caratteristici della detta imperfezione costituisce un prezioso criterio per pronunciare un equo giudizio.

Altri criteri, per constatare la debolezza di costituzione, possono aversi dalla misura della forza fisica dell'individuo, dal peso del corpo che, in un giovane bene sviluppato e robusto, deve essere presso a poco di tanti chilogrammi quanti sono i centimetri della sua statura superiori al metro. La misura del torace occorrendo, dovrà essere presa nel seguente modo: L'individuo dovrà ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate indietro onde ottenere che le scapole si addossino bene alla cassa toracica.

Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale interno al torace, al livello delle areole mammellari, in guisa che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli, sarà tenuto moderatamente teso cosicchè, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale stia in contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; i due capi si riuniranno sullo sterno soprapponendo l'uno all'altro.

La misura dev'esser presa nel momento del riposo respiratorio, cioè, nell'istante che corre tra il passaggio della massima riduzione respiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro al posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.

All'art. 44. — Le malattie e le alterazioni organiche del globo oculare che ledono la funzione visiva dovranno essere accertate in un ospedale militare, eccettuato però quelle che per loro gravità ed evidenza materiale possano essere riconosciute e determinate con sicurezza anche in una sola visita.

Con la locuzione di facoltà visiva normale si vuole indicare quel grado di acutezza visiva (visus) che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visuale di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa, sulla quale sono basate quasi tutte le scale probatiche (Snellenr, Weker, ecc.).

All'art. 55. La mancanza dei denti può essere procurata colpevolmente ed è indizio di tale colpa il trovare sani i denti che restano e le gengive, e trovare l'individuo sano e di robusta costituzione. In un simile caso i periti sanitari siano molto più rigorosi nel pronunciare un giudizio d'inabilità.

All'art. 68. Le proposte di riforma per la tubercolosi pulmunale dovranno esser fatte con sollecitudine, ritenendole giustificate quando la diagnosi di questa malattia abbia un attendibile fondamento.

All'art. 76. L'ernia nei sott'ufficiali sarà causa di riforma solo quando sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile. Quando l'ernia sia perfettamente riducibile e contenibile non costituirà per essi nè motivo di riforma, nè ostacolo per la rafferma anche con premio.

Qualunque sia il grado o la natura dell'ernia, quando il militare che ne è affetto si sottoponga volontariamente a subirne l'operazione radicale, e questa abbia un favorevole risultato, s'intende ch'egli potrà continuare il servizio militare.

Istruzioni per la scelta degl' inscritti da assegnarsi alle diverse categorie del Corpo R. Equipaggi

—

Per la scelta degli inscritti da destinarsi alle varie categorie del personale di cui si compone il Corpo R. Equipaggi, si prescrive di attenersi alle seguenti norme relative soltanto alle condizioni fisiche necessarie in ciascuna specialità, non essendo qui il caso di occuparsi delle condizioni d'istruzione e di attitudine professionale che per ogni specialità si richiedono:

1° Marinai e timonieri del personale navigante. Questi devono possedere l'acutezza visiva normale ed è necessario assicurarsi che non soffrano d'altonismo.

2° Cannonieri. I cannonieri devono avere una statura non minore di metri 1,60, acutezza visiva normale, assenza di altonismo. Devono inoltre essere perfettamente sani, di costituzione robusta e la misura del perimetro toracico dev'essere alquanto superiore alla metà di quella della statura.

3° Torpedinieri, siluristi, elettricisti, semaforisti, guardafili e minatori palombari. Devono possedere anche questi acutezza visiva normale ed assenza di altonismo.

I palombari devono essere scelti fra i più robusti, debbono avere il torace bene sviluppato e nessuna tendenza alla pletora ed alle congestioni.

4° Fuochisti. È necessario che i fuochisti siano di costituzione robusta per potere impunemente resistere alle fatiche ed alle alte temperature che devono sopportare durante il lavoro delle macchine. Per questi è sufficiente l'*acutezza visiva* nei limiti designati dall'elenco.

6° Musicanti e trombettieri. Questi devono essere di costituzione robusta ed i medici devono accuratamente assicurarsi della perfetta integrità organica e funzionale dei loro visceri toracici, non solo, ma esigere che la misura del loro perimetro toracico sia superiore alla metà di quella della statura.

Pei i musicanti è tollerato l'uso delle lenti e perciò essi possono essere ammessi in servizio quando la miopia non sia superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, o che a refrazione corretta non ingeneri tuttavia una diminuzione dell'*acutezza visiva* inferiore di un terzo ad entrambi gli occhi ovvero di un dodicesimo ad un sol occhio.

Possono parimenti essere ammessi in servizio, quando, per malattie ed alterazioni organiche dei globi oculari, la funzione visiva (corretta la refazione miopica quando esista) non sia ridotta, come sopra si è detto, a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un sol occhio.

6° Infermieri. Questi devono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale che ognuno di essi sia capace da solo a sollevare e trasportare sulle braccia un uomo.

7° Marinari costieri, aiutanti, operai e furieri. Per tutte queste categorie di personale del corpo R. Equipaggi sono sufficienti le condizioni di idoneità risultanti dall'elenco.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. Brin.

Il Numero 555 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 dicembre 1896, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Colle Val d'Elsa;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Colle Val d'Elsa è convocato pel giorno 17 gennaio 1897, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1896.

UMBERTO.

Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero 556 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 dicembre 1896, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei De-

putati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Legnago;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Legnago è convocato pel giorno 17 gennaio 1897, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **CCCCXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il R. decreto del 9 gennaio 1887 numero MMCCCXCIX (serie 3ª);

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Belluno in data 19 agosto 1896;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella delle sezioni elettorali per la nomina dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Belluno, annessa al R. decreto del 9 gennaio 1887 numero MMCCCXCIX (serie 3ª) è abrogata ed è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente, decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TABELLA delle Sezioni elettorali della Camera di Commercio ed Arti di Belluno.

Num. d'ordine	SEDE delle Sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	Agordo	Agordo — Gosaldo — La Valle — Rivamonte — Taibon — Voltago.
2	Alleghe	Alleghe — Rocca Pietore — Selva.
3	Arsiè	Arsiè.
4	Auronzo	Auronzo — Lorenzano — Lozzo — Vigo.
5	Belluno	Belluno — Limana — Ponte nelle Alpi — Sedico — Sospirolo.
6	Borca	Borca — Cibiana — San Vito — Vodo.
7	Cencenighe	Cencenighe — San Tommaso — Vallada.
8	Comelico Superiore	Comelico Superiore.
9	Domegge	Calalzo — Domegge.
10	Feltre	Feltre — Pedavena — Seren.
11	Fonzaso	Fonzaso.
12	Forno di Canale	Falcade — Forno di Canale.
13	Forno di Zoldo	Forno di Zoldo — Zoldo Alto — Zoppè.
14	Lamon	Lamon.
15	Longarone	Castellavazzo — Longarone — Ospitale — Sovezzene.
16	Mel	Lentiai — Mel — Trichiana.
17	Pieve d'Alpago	Chies d'Alpago — Pieve d'Alpago.
18	Pieve di Cadore	Pierazzolo — Pieve di Cadore — Valle di Cadore.
19	Puos d'Alpago	Farra d'Alpago — Puos d'Alpago — Tambre.
20	Quero	Alano di Piave — Quero — Vas.
21	Santa Giustina	Cesiomaggiore — Santa Giustina — San Gregorio.
22	Santo Stefano Cadore	Dantà — San Nicolò — San Pietro — Santo Stefano Cadore.
23	Sappada	Sappada.
24	Sovramonte	Sovramonte.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
GUICCIARDINI.

Il Numero **CCCCXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 20 luglio 1896, presentata dalla « *Società regionale veneta per la pesca e l'aquicultura* », residente in Venezia, per ottenere il riconoscimento giuridico del sodalizio stesso;

Visto lo Statuto organico della predetta Società, annesso all'atto di fondazione, in data 12 luglio 1896;

Considerato che la Società è intesa a pubblico giovamento, mirando a promuovere e favorire la pesca e la piscicoltura marina e di acqua dolce, nonchè a migliorare la condizione de' pescatori;

Considerato che la Società, fondata di fatto fin dal 1893, ha dato prove di essere utile nell'intento propostosi;

Considerato che dagli atti risulta che la Società ha mezzi sufficienti allo scopo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La « *Società regionale veneta per la pesca e l'aquicultura* », residente in Venezia, è costituita in Ente morale ed è approvato il suo Statuto organico, composto di 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero CCCCXXVI *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879 n. 5188 che approva alcune modificazioni a quella succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'apertura d'una strada praticabile da veicoli per l'accesso all'Ospedale Militare di Napoli.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili a tale scopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a senso delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero CCCCXXVIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 7 ottobre 1895, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 16 gennaio c. a., con la quale deliberazione il Consiglio comunale di Potenza ha adottato per le bevande alcooliche, che s'introducono nella linea daziaria, un dazio addizionale maggiore del 50 0[0 del dazio governativo, allo scopo di compensarsi del provento che avrebbe potuto conseguire, imponendo la tassa comunale consentita ai Comuni chiusi per la minuta vendita delle stesse bevande dentro la cinta daziaria;

Veduto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827;

Visto l'art. 11 dello alligato *L* alla legge 11 agosto 1870 n. 5784;

Veduto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890 n. 6956;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Potenza è autorizzato, a seconda della predetta deliberazione del 7 ottobre 1895, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino a 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che s'introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 0[0 del governativo, in conformità dell'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TARIFFA

del dazio addizionale oltre il 50 0[0 del dazio governativo

1. Alcool ed acquavite fino a 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac	ett.	L.	8,00
2. Alcool ed acquavite a più di 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori.	ett.	»	12,00
3. Alcool, acquavite e liquori in bottiglie:			
a) fino ad un litro	caduna	»	0,15
b) fino a 1[2 litro	»	»	0,10
c) fino ad 1[4 di litro . . .	»	»	0,05

Roma, addì 13 dicembre 1896.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
BRANCA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCCXXII. (Dato a Roma il 26 novembre 1896) che revoca il precedente Regio decreto 21 maggio 1893 in quanto disponeva la trasformazione della Confraternita del SS. Sacramento a favore dell'Istituto di beneficenza elemosiniera in Campi Salentino.

» CCCCXXIII. (Dato a Roma il 29 novembre 1896) che erige in Ente morale la Confraternita di Misericordia di Pieve S. Stefano (Arezzo), e ne approva, con alcune modificazioni, lo Statuto organico.

» CCCCXXV. (Dato a Roma il 29 novembre 1896) con cui l'Asilo infantile di Yeccana (Como), viene costituito in Ente morale ed affidato in Amministrazione ad un Consiglio nominato dall'Assemblea degli azionisti.

» CCCCXXVII. (Dato a Roma il 10 dicembre 1896) con cui il legato Castini in Niguarda (Milano), è eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico in numero di 6 articoli.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data del 20 luglio 1896, col quale era nominata una Commissione per la revisione del progetto del codice penale militare nel testo approvato dal Senato del Regno nella tornata del 13 marzo 1894, e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Guerra e per la Marina, di concerto col Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

Il cav. ufficiale Giovanni Panichetti, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, è chiamato a far parte della suddetta Commissione, in sostituzione del professore comm. Tancredi Canonico, presidente di sezione alla Corte medesima, dimissionario.

Gli anzidetti Nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.
Brin.
Costa.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Veduto l'articolo 7 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduti i Ministeriali decreti 31 marzo, 26 luglio e 28 dicembre 1894; 19 giugno e 14 dicembre 1895; 10 giugno 1896;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni dei citati Ministeriali decreti 31 marzo, 26 luglio e 28 dicembre 1894; 19 giugno e 14 dicembre 1895; 10 giugno 1896, riguardanti l'accettazione a tutto il 31 dicembre corrente delle monete divisionali d'argento e dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione, e le modalità delle rispettive scritturazioni e dei relativi versamenti, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1897, restando sempre limitata a lire cento la somma delle monete divisionali d'argento di conio italiano, da accettarsi per ogni pagamento.

Art. 2.

Il Direttore Generale del Tesoro, e il Direttore Generale delle Gabelle sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1896.

L. LUZZATTI.
BRANCA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 27 maggio 1875 n. 2779, serie 2ª, per l'istituzione delle Casse di risparmio postali;

Visto l'art. 24 della legge 8 agosto 1895 n. 486 per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente d'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti nella sua adunanza del 24 novembre 1896;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza in data 17 dicembre 1896;

D'accordo coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e dei Telegrafi;

Determina:

L'interesse sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio viene fissato per il 1° semestre dell'anno 1897 nella misura del 3, 75 % al lordo della ritenuta per imposta di R. M. e del 3 % al netto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1896.

L. LUZZATTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª;

Veduta la legge 11 giugno 1896, n. 461;

Sentito il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti in sua adunanza del 24 novembre 1896;

Voduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 17 dicembre 1896;

Determina:

Art. 1.

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1897 sulle somme depositate alla Cassa dei Depositi e Prestiti è stabilito come segue:

I.
Interessi passivi

a) nella misura del 4,625 per cento al lordo e del 3,70 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile per i depositi di *premio di riassoldamento* e *surrogazione* nell'armata di mare, e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito, che si trovano ancora esistenti;

b) nella misura del 4 per cento al lordo e del 3,20 per cento al netto come sopra;

1° per i depositi di *affrancazione* di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

2° per i depositi di *premunimento* al volontariato di un anno nel servizio militare di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4759, (serie 3ª) e all'art. 8 del regolamento approvato col R. decreto 27 maggio 1888, n. 5434, (serie 3ª);

c) nella misura del 3,75 per cento al lordo e del 3 per cento al netto come sopra per i depositi di *cauzione* di contabili, impresari, affittuari e simili;

d) nella misura del 3,125 per cento al lordo e 2,50 al netto come sopra per i depositi *volontari* dei privati, dei corpi morali o dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2,50 per cento al lordo e del 2 per cento al netto come sopra per i depositi obbligatori *giudiziari* ed *amministrativi*.

II.
Interessi attivi

nella misura del 5 per cento sulle somme che la Cassa darà a prestito alle provincie, ai Comuni ed ai Consorzi.

Il Direttore Generale del Debito Pubblico, Amministratore della Cassa dei Depositi e Prestiti, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1896.

L. LUZZATTI.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina*

Con Regi decreti del 26 novembre 1896:

Cappellini Alfredo, tenente di vascello in aspettativa, accettate le volontarie dimissioni dal r. servizio dal 1° dicembre 1896

Annovazzi Giuseppe, capitano di vascello, esonerato dal comando della r. nave « Italia ».

Rebaudi Agostino, id., nominato al comando suddetto.

De Simone Luigi, id., esonerato dal comando della r. nave « Etna ».

Giorello Giovanni, id., nominato al comando suddetto.

Zino Enrico, capitano di fregata, nominato comandante della r. nave « S. Martino ».

Manfredi Alberto, capitano di corvetta, id. id. id. « Formidabile ».

Bixio Tomaso, id. id. id. « S. Veniero ».

Canale Andrea, capitano di corvetta, esonerato dal comando di squadriglia di torpediniere e della torpediniera 101-S.

Ferretti Adolfo, id., nominato comandante della r. torpediniera 146-S.

Trifari Eugenio, id., nominato comandante della r. nave « Miseno ».

Lorecchio Stanislao, id., esonerato dal comando della r. torpediniera 111-S.

Cacace Adolfo, id. nominato al comando suddetto.

Albenga Gaspare, id., esonerato dal comando della r. torpediniera 83-S e nominato comandante della r. nave « Chioggia ».

Passino Francesco, tenente di vascello, nominato comandante della r. torpediniera 83-S.

Con R. decreto del 29 novembre 1896:

Parascandolo Edoardo, capitano di vascello, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto col suo grado nella riserva navale dal 1° gennaio 1897.

Bollati di S. Pierre Eugenio tenente di vascello, esonerato dal comando della r. nave « Pagano ».

Mamoli Angelo, tenente di vascello, nominato al comando suddetto.

Patris Giovanni, id., esonerato dal comando della r. torpediniera 80-S e nominato comandante della r. nave « Palinuro ».

Rubin de Cervin Ernesto, id., esonerato dal comando della r. torpediniera 146-S e nominato comandante dell'altra 80-S.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Elenco *delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.*

Con deliberazioni del 14 ottobre 1896:

Beltramelli Maria ved. di De Scolari Giuseppe, lire 282,50.

Schioppa Gioacchino, impiegato daziario, lire 1651.
A carico dello Stato, lire 1017,03.
A carico del Comune di Napoli, lire 633,97.

De Moraes Sarmento M.ª Luisa ved. di Labrano Federico, lire 2666,66.

Ashena Stefano, sorvegliante forestale, lire 720.

Taccini M.ª Paolina, ved. di Bronzuoli Alessandro, lire 165.

Campo dall'Orto Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri lire 874.

Tettamanti M.ª Marina ved. di Boglio Giuseppe, lire 191,11.

Murino Vincenza, ved. di De Maio Francesco, lire 352.

Gili Carlo, guardia carceraria, indennità, lire 1250.

Albano Maria ved. di Faroldi Stefano, lire 267,33.

Mesaroli Angelo, maresciallo nei carabinieri, lire 1198,40.

Di Crescenzo Antonietta orfana di Francesco, lire 271,66.

Brutto Luigi, appuntato nei carabinieri, lire 489,60.

Golinelli Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 820.

Ciccolini Adriano, ricevitore del registro, lire 2659.

Di Biaso Raimondo, brigadiere di finanza, lire 728.

Colonna Carlo, maggior generale, lire 7200.

Grassi Gio. Batta, maggiore contabile, lire 3520.

Fabbri Leonida, impiegato daziario, lire 1440.
A carico dello Stato, lire 328,74.
A carico del Comune di Forlì, lire 1111,26.

Bouffier Vittorio, maggiore, lire 3510.

Ponnasilico Giovanna, ved. di Scala Luigi, lire 387,33.
A carico dello Stato, lire 38,70.
A carico della provincia di Napoli, lire 348,63.

Armandi Michele, segretario nell'Amministrazione carceraria, indennità, lire 3066.
Senna Angela, ved. di Fiocchi Anselmo, lire 480.
Sugarotti Nicola, guardia di città, lire 206,25.
Bambina Giovanni, soldato, lire 300.
Giacchini Annibale, capo verificatore nelle agenzie per la coltivazione dei tabacchi, indennità, lire 1650.
Ranieri Nicola, maggiore, lire 3328.
Boi Ettore, Priamo, Adele e Mercede, orfani di Giuseppe, lire 300.
Huonder M.ª Maddalena, ved. di Pino Vittore, lire 416.
De Carlo Francesca, ved. di Lanza Giovanni, lire 293,33.
Giacone Basilio, agente subalterno doganale, lire 960.
Amoretti Cesare, cancelliere di pretura, lire 1600.
Caronni Giuseppe, maresciallo nei carabinieri, lire 856.

Con deliberazioni del 21 ottobre 1896:

Riboli Teodolinda, ved. di Tolassi Agostino, lire 247,20.
Galeazzi Eugenio, ragioniere d'artiglieria, lire 2200.
Borella Domenico, Giovannina ed Elisabetta, lire 650.
Toni Carlo, guardia scelta di finanza, lire 700.
Savelli Martino, procuratore del Re, lire 3811.
Penzo Andrea, guardia scelta di finanza, lire 512.
Rubatto Maddalena, ved. di Tuninetti Giuseppe, lire 1011,66.
Colombo Celso, delegato di P. S., lire 2640.
Fiorio Gaetano, direttore carcerario, lire 2816.
Marangoni M.ª Giuseppa, ved. di Bulgarelli Ferdinando, lire 800.
Pavesi Achille, guardia carceraria, lire 1120.
Granello Beatrice, ved. di Balestreri Angelo, lire 1176.
Castagnoli Terenzio, pesatore nelle saline, lire 960.
Buzzatti Angelo, maggiore, lire 3330.
Bondi Desiderio, id., lire 3182.
Casali Lodovico, usciere nel Ministero dell'Istruzione Pubblica, lire 957.
Bonfanti M.ª Isoletta, ved. di Pico Vittorio, indennità, lire 2426.
Bozino Vincenzo, tenente colonnello, lire 4160.
Scevola Marcellina, ved. di Vercesi Emilio, indennità, lire 5494.
Farina Carlo, agente subalterno doganale, lire 1172.
Acerboni Amalia, ved. di Sandrini Carlo, lire 1408.
Fabri Monaca, ved. di Caccia Francesco, indennità, lire 1250.
Raymondo-Granata Gaetano, delegato di P. S., lire 2266.
Roberti Giuseppe, contabile capo nei magazzini centrali militari, lire 3583.
Venier Marco Antonio, maggiore, lire 3240.
Gobba Giunia, ved. di Piccaluga Giuseppe, lire 801,33.
Goffi Carlo Battista, operaio d'artiglieria, lire 290.
Plateo Lorenzo, operaio avventizio di marina, lire 505.
Araldi Massimina, presunta vedova di Allegri Biudo, lire 202,50.
Lanzetta Francesco, tenente, lire 1936.
Mazza Carlo, capitano, lire 2885.
Neri Maria, ved. di Cheli Maurizio, lire 186,66.
Bonacina Angiola, ved. di Beretta Giacomo, lire 500.
Spotti Gino, orfano di Giocondo, lire 226,67.
Muscaridola Eustachio, padre di Francesco, lire 202,50.
Marzano Pasquale, delegato di P. S., lire 2085.
Leso Rosa, ved. di Grigoli Giovanni, lire 282,50.
Mascaretti Giuseppe, colonnello, lire 5100.
Chiarle Luigi, maggiore, lire 3240.
Musco Francesco, tenente, lire 1546.
Melucci Vincenzo, tenente di vascello, lire 2408.
Pignata Vincenzo, lavorante d'artiglieria, lire 608.
Busiello Luigi, lavorante d'artiglieria. lire 264,96.
Pignacca Antonia ved. di Monti Leopoldo, lire 946.
Rizzieri Francesco, tenente, lire 1596.
Bosio Giuseppe, capo lavorante d'artiglieria, lire 793.
Luciano Angela, ved. di Ferant Giorgio, lire 150.
Zanfi Luigi, provveditore agli studi, lire 5249.
Pecorini Giosuè, assistente nell'ufficio tecnico di Reggio Emilia, lire 1267.
A carico dello Stato, lire 184,77.
A carico provincia Reggio Emilia, lire 1082,23.
Daniel Anna, ved. di Pepoli Ugo, lire 1666,66.
Guarnieri Giuseppa, ved. di Longhi Romolo, indennità, lire 2333.
Baldovino Romualdo, intendente di finanza, lire 5037.
Gamba Marcellino, agente delle imposte, lire 2133.
Satinacci Diamante, ved. di Rabbiani Luigi, indennità, lire 2500.
Dolza Michele, segretario amministrativo negli uffici finanziari, lire 3379.
Carnelli Antonio, agente di custodia, lire 625.
Conte Tommaso, guardia carceraria, indennità, lire 2000.
De Luca Maria, ved. di Masci Pietro, lire 202,50.
Binelli Michele, sotto brigadiere di finanza, lire 250.
Badinelli Francesco, caporal maggiore, lire 640.
Scalzo Angelo padre di Giuseppe, lire 202,50.
Brando Vincenzo, agente subalterno daziario, lire 720.
A carico dello Stato, lire 539,08.
A carico Municipio Napoli, lire 180,92.
Bellini Augusto, torpediniere, lire 360.
Olioli Fasola Alessandro, tenente generale, lire 7200.
Bandi Pietro, operaio avventizio di marina, lire 650.
Terlizzi Adelaide, ved. di Pancaldi Pietro, lire 140,16.
Zanardi Pietro, capitano, lire 3072.
Di Napoli Francesco, segretario di R. procura, lire 1250.
Damele Stefano, ispettore scolastico, indennità, lire 3305.
Micillo Marianna, ved. di Donadio Bernardo, per anni 9 e mesi 6, lire 296,22.
Pianese M.ª Nicoletta, orfani di Salvatore, lire 175.
A carico dello Stato, lire 114,76.
A carico del Comune di Napoli, lire 60,24.
Della Nave Marino, portalettere, lire 729.
Fallani Carlo, verificatore nelle coltivazioni dei tabacchi, indennità, lire 1310.
Cipri Rosa, M.ª Concetta, Irene e Rosalia, orfane di Cipri Gaetano, lire 1066,66.
Gallini Luigi, caporale maniscalco, lire 451,30.
Genovesi Ambrogio, servente postale, lire 960.
Lorenzetti Giuseppe, agente di custodia, lire 575.
Giannattasio Vincenzo, id., lire 625.
Fabani Luigi, consigliere di Corte d'appello, 4800.
Masini Giuseppe, giardiniere d'orto botanico, lire 936.
Ruggiero Vincenzo, guardia scelta di finanza, lire 700.
Roggero Nicola, direttore carcerario, lire 2530.
Cecceli Enrica, ved. di Giulini Pietro, indennità, lire 2475.
Olivari Caterina, ved. di Bernardinelli Francesco, lire 888,66.
Rodini Gennaro, cancelliere di pretura, lire 1594.
Paulucci Benedetta, ved. di Racchia Carlo Alberto, lire 4000.
Veronese Vincenzo, magazziniere delle privative, lire 2382.
Cigerza Silvio, capo ufficio telegrafico, lire 1935.
Fanfani Davide, guardia di finanza, lire 253,33.
Toesca Maria, ved. di Circassi Marino, lire 416,67.
Trentini Luigi, furier maggiore, lire 762.
Cardiere Domenico, id. id., lire 802,80.
Bisone Giuseppe, capitano, lire 2219.
Zoppè Benvenuta, ved. di Padovan Antonio, lire 150.
Prieri Bartolomeo, brigadiere nei carabinieri, lire 450.
Folena Andrea, tenente id., lire 1621.
Bruno Giuseppe, ufficiale postale, lire 2026.
Della Porta Mattia, furier maggiore, lire 904,80.
Lasagna Ercole, maggior generale, lire 6500.
Salomoni Gioseffa, ved. di Del Monte Felice, lire 1030.
Turco Concetta, ved. di Raia Vincenzo, lire 241,66.

Busetto Giovanni, agente di custodia, lire 625.
Delli Schiavi Cassandra, ved. di Corsi Tommaso, lire 210.

Con deliberazioni 28 ottobre 1896:

Bianchi Gio. Ferdinando, agente delle imposte, lire 2300.
Valenza Maria, ved. di Rodi Giuseppe, lire 551.
Agostini Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 449,33.
Cavallaro Isidoro, maresciallo id., lire 720.
Pellacani Tommaso, tenente colonnello, lire 4030.
Montagnoli Clorinda, ved. di Tartaro Angelo, lire 266,66.
Nozzoli Raffaele, operaio d'artiglieria, lire 437,50.
Mainardi Ladino, operaio id., lire 380,50.
Gavioli Antonio, sotto brigadiere di finanza, lire 503.
Poggi Gustavo, maggiore, lire 3420.
Andreozzi Agnese, lavorante d'artiglieria, lire 300.
Bortolotto Angelo, maresciallo nei carabinieri, lire 1209,75.
Viotti Guido, orfani di Ernesto, lire 854.
Fucini Gioacchino, padre di Antonio, lire 240.
Carturan Alessandro, maresciallo nei carabinieri, lire 1198,40.
Negri Carlo, tenente colonnello, lire 3769.
Moscato Angiola, ved. di Borti Giovanni, lire 1908.
Simonetta Agostino, capo sezione nel Ministero della Guerra, lire 4000.
Casoni Placido, vice ispettore di P. S., lire 2416.
Are Cristina, ved. di Pugioni Pietro, lire 663,33.
Antonelli Luigi, guardia scelta di finanza, lire 533,33.
A carico dello Stato, lire 177,16.
A carico del Comune di Firenze, lire 356,17.
Pappalardo Antonio, agente delle imposte, lire 2836.
Dogola Maria, ved. di Rombo Domenico, lire 856,33.
Sequino Luigi, maresciallo nelle guardie di città, lire 750.
Lo Presti Giuseppina, ved. Corsini Pietro, lire 800.
Lerma Emilia ed Ernesto, orfani di Matteo, lire 385.
Perrino Filomena, ved. di Pisco Achille, lire 576.
A carico dello Stato, lire 98,26.
A carico del Comune di Napoli, lire 477,74.
Brivonese Giuditta, ved. di Valtan Luigi, lire 460,66
Degola Maria, ved. di Rombo Domenico, lire 453.
Cutrona Gaetano, guardia di città, lire 403,33.
Savagnone Ferdinando, cancelliere di Tribunale, lire 3548.
Morini Anna, ved. di Quaranta Carlo, indennità, lire 1558.
Bojano Gesualda, ved. di Aquila Paolo, lire 1166,66.
Pittarello Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 574,67.
Fornero Girolamo, sotto brigadiere id., lire 319,33.
Tino Mattia, guardia scelta id., lire 418.
Pavese Caterina, ved. di Fedele Valentino, lire 76,50.
Forretti Ginevra, ved. di Verardini Carlo, lire 1040.
Farina Giuseppe, facchino nell'Amministrazione Lotto, indennità lire 1393.
De Luca Leonardo, cancelliere di pretura, lire 1392.
Lanza M[a] Anna, ved. di Bonomi Vittorio, lire 417,33
Premoli Ernesto, maggiore lire 3334.
Botta Giacomo, appuntato nei carabinieri, lire 489,60.
Froggio Nicola, telegrafista, lire 2333.
Allasia Luigi, cancelliere di pretura, lire 1760.
Barsotti Erminia, maestra nelle manifatture tabacchi, lire 370.
Belly Vittorio e Luigia orfani di Giovanni, lire 1666,66.
Vivaldini Federico, furier maggiore, lire 782,40.
Gattolliat Adele, ved. di Monticelli Alfonso, lire 297,77.
Benemeglio Giovanni, padre di Giuseppe, lire 202,50.
Clerici Gio. Batta, caporale, lire 498.
Manunta Manca Giovanni, colonnello, lire 5856.
Tosi Rosa, ved. di Chiodi Giuseppe, lire 270.
Aiello Maria, ved. di De Marco Francesco, lire 202,50.
Di Marco Antonio, furier maggiore, lire 618.
Gayet Chiara, ved. di Slatri Sostene, lire 1043,33.
Tassa M[a] Domenica, ved. di Raimo Giosuè, lire 138,66.
Rosi Carlo, brigadiere nei carabinieri, lire 708.
Iacobucci Matteo, tenente id., lire 1710.
Mureddu Pietro, ufficiale d'ordine, lire 2112.
Sevoso Carlo, orfano di Carlo, lire 933,33.
Renon M[a] Luigia, ved. di Conedera Giovanni, lire 4,78 765/1000 al mese.
Esposito Giuseppe, operaio di marina, lire 555.
Cerva Cesare, maggiore, lire 2924.
Barbieri Mansueto, brigadiere di finanza, lire 900.
Salati Giacomo, maggiore, lire 3240.
Bonfadelli Angelo, operaio d'artiglieria, lire 455,50.
Zambiagi Antonio, sottobibliotecario, lire 2400.
Morvidi Adele, orfano di Pietro, lire 49,34.
Schiano M[a] Antonia, ved. Di Giacomo Achille, lire 360.
Fornaroli Giuditta, ved. di Ferrari Giuseppe, indennità, lire 1333.
Signoriello Emanuele, messaggere postale, indennità, lire 1575.
Bonvini Giacinto, capo squadra telegrafico, lire 777.
Spreti Arardo, delegato di P. S., indennità, lire 3333.
Cappa Emilia, ved. di Menini Davide, lire 2080.
Sacchi Alda, ved. di Orofino Francesco, lire 968.
Zanda Luigi, professore di Università, lire 4000.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Trasferimento di privativa industriale N. 1591.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements aux chaudières tubulaires », concessa in origine da questo Ministero al sig. Petersen Ernest a Londra, come da attestato delli 7 febbraio 1895, n. 38080 di Reg. Gen., fu trasferita per intiero alla Peterson's Water Tube Boiler Company Limited a Londra in forza di atto privato firmato a Londra addì 12 ottobre 1896, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 27 novembre 1896 al n. 9201 vol. 104 registro atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 1° dicembre 1896 ore 14.

Roma, li 26 dicembre 1896.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale. N. 1592.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: Gas illuminante « Eureka », concessa in origine da questo Ministero al sig. Ettore De Fazi a Roma, come da attestato delli 29 novembre 1896 n. 42928 di Reg. Gen., fu trasferita per intiero alla Ditta A-Piatti & C.° a Roma, in forza di atto di cessione concluso in Roma addì 1° dicembre 1896, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di detta città il giorno 5 stesso al n. 5903 vol. 122 atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio speciale della proprietà industriale addì 7 dicembre 1896 ore 17.

Roma, li 26 dicembre 1896.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale n. 52 fino al dì 26 dicembre 1896 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Pneumonite infettiva: 1 bovino a Pralormo, e 8 caprini a Issogne con 3 morti.
Carbonchio ematico: 1 bovino e vari sospetti.
Afta epizootica: 2 bovini a Cavour.

Novara — Rabbia: 1 gatto a San Germano Vercellese, morto, e un cane a Trino, irreperibile.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 1 bovino, morto a Cecima.

Milano — Afta epizootica: 8 bovini a Milano.
Malattie infettive dei suini: 8 casi ad Abbiategrasso e 20 a Lodi, con 2 morti.

Brescia — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto a Borgosatollo.

Cremona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto a Sospiro.
Malattie infettive dei suini: 14 casi in diversi Comuni con 12 morti.

Mantova — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto a Porto Mantovano.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Forme carbonchiose: 1 bovino a Rosà e 1 a Sandrigo, ambedue morti.
Malattie infettive dei suini: 2 casi a Grisignano e 2 a Sarcedo.

Belluno — Carbonchio sintomatico: 1 bovino a Cesiomaggiore, morto.
Malattie infettive dei suini: 10 casi a Mel con 6 morti.

Udine — Carbonchio sintomatico: 1 bovino a S. Daniele del Friuli e 1 a Fagagna.

Treviso — Carbonchio: 1 bovino a Passagno e 1 a Caerano, morti.
Malattie infettive dei suini: 2 casi a Mogliano con 1 morto.
Tisi perlacea: 1 bovino morto a S. Biagio.

Venezia — Carbonchio: 1 bovino a Noale e 1 a Martellago, ambedue morti.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, s' intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, e passati ora a guarigione.

REGIONE V. — Emilia.

Ferrara — Malattie infettive dei suini: 1 caso a Massafiscaglia e 1 a Cento.

Ravenna — Malattie infettive dei suini: 1 caso a Cervia seguito da morte.

Forlì — Carbonchio sintomatico: 2 bovini a Rimini, tutti e due morti.
Malattie infettive dei suini: 2 casi a Cesena seguiti da morte.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro — Corizza cancrenosa: 1 bovino a Montecopiolo.
Tetano: 1 equino a S. Angelo in Vado, morto.
Malattie infettive dei suini: 4 casi a Pennabilli.

Perugia — Carbonchio ematico: 1 bovino a Terni e 1 a Perugia, ambedue morti.
Rabbia: 1 cane morto a Montegabbione.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Malattie infettive dei suini: 1 caso a Collesalvetti.

Firenze — Carbonchio ematico: 1 bovino a Serravalle.
Tubercolosi: 3 bovini a Firenze.
Afta epizootica: 5 caprini a Marradi.

Siena — Rabbia: 1 cane, morto, a Siena.

Grosseto — Afta epizootica: 1 equino a Grosseto, morto.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Teramo — Rabbia: 1 cane a Montesilvano, morto.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto a Gragnano.

Potenza — Farcino: 1 equino, morto a Melfi.

Cosenza — Afta epizootica: 35 ovini a Castrovillari.

REGIONE XI. — Sicilia.

Messina — Carbonchio ematico: 3 caprini, morti a Castroreale.

RIASSUNTO.

Forme carbonchiose: 23 casi.
Afta epizootica: 51 casi.
Malattie infettive dei suini: 68 casi.
Pneumonite infettiva: 9 casi.
Tubercolosi: 6 casi.
Tetano: 1 caso.
Corizza cancrenosa: 1 caso.
Farcino: 1 caso.
Rabbia: 3 casi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri
IN BOLOGNA

Elenco per ordine di merito degli allievi che nell'estate e nell'autunno dell'anno scolastico 1895-96 hanno ottenuto il diploma d' ingegnere civile e di architetto.

Ingegneri civili

1. Fanelli Pietro * di Bologna punti ottenuti su 100 98.
2. Mazzanti Edmondo * di Bologna id. 98.
3. Parmeggiani Ettore * di Mantova id. 96.
4. Caterina Domenico * di Salerno id. 94.
5. Bassi Francesco * di Codifiume (Ferrara) id. 92.
6. Gandolfi Carlo Alberto * di Bologna id. 92.
7. Malagodi Mario * di Bologna id. 92.
8. Barbanti Domenico * di Castellarano (Reggio Emilia) id. 90.
9. Chiapponi Giuseppe * di Rivergaro (Piacenza) id. 90.
10. Baldini Giovanni * di S. Alberto (Ravenna) id. 86.
11. Bianchi arch. Giovanni * di Ancona id. 86.
12. Crocco Luigi * di Rovigo id. 86.
13. Gasparini Dario * di Bologna id. 86.
14. Guastalla Mario * di Torino id. 86.
15. Ozzola Federico * di Borgonovo (Piacenza) id. 86.
16. Sabattini Ildebrando * di Bologna id. 86.
17. Tomasi Tomaso * di Parma id. 86.
18. Volpi Attilio * di Venezia id. 86.
19. Donzelli Umberto * di Brozzi (Firenze) id. 84.
20. Villa Alfredo di Monza (Milano) id. 84.
21. Castelli Giorgio Benedetto di Menaggio (Como) id. 82.
22. De Lorenzo Piliero di Cosenza id. 82.
23. Manzini Pio di Modena id. 82.
24. Mazzanti Giovanni di Conselice (Ravenna) id. 82.
25. Oliva Antonio Silvio di Genova id. 82.
26. Balossi Guido Achille di Milano id. 80.
27. Bonomi Carlo di Gallarate (Milano) id. 80.
28. Bolzon Luigi di Asolo (Treviso) id. 78.
29. Cesari Carlo di Modena id. 76.
30. Saccocci Ettore di Barbara (Ancona) id. 76.
31. Tomaselli Eugenio di Benevento id. 75.
32. Fanelli Ferdinando di Monterubbiano (Ascoli) id. 73.
33. Foreignanò Ernesto di Casarano (Lecce) id. 73.
34. Piccioli Dante di Fosdinovo (Massa e C.^a) id. 73.
35. Alvisi Annibale di Bologna id. 71.
36. De Marchi Carlo di Buenos Ayres (America) id. 71.
37. Milesi dott. Luigi di Bergamo id. 71.

Architetti

38. Grassi ing. Alfredo * di Fiesole (Firenze) id. 86.

Sessione autunnale

Ingegneri civili

39. Soro Beniamino di Sassari id. 70.

* Quelli controsognati da un asterisco ottennero la libera scelta del tema. (Regolamento interno art. 11).

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di 50 Alunni nella carriera di Ragioneria dell'Amministrazione provinciale

È aperto un concorso per l'ammissione di 50 Alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, in conformità delle norme stabilite dai Regi decreti 20 giugno 1871 n. 323 e 324, modificati dai successivi Regi decreti 7 luglio 1878 n. 4453, 2 gennaio 1881 n. 11 e 28 gennaio 1886 n. 5654.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di marzo prossimo venturo, in giorni da determinarsi, presso il Ministero dell'Interno; saranno date in quattro giorni, non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno i candidati dovranno risolvere un quesito.

I candidati, i quali avranno superate le prove per iscritto, saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, o non altrimenti, non più tardi del 10 febbraio prossimo venturo, e dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana;
2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune, o dei Comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;
3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal Procuratore del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione è posto il Comune ove l'aspirante è nato;
4. Un certificato medico, comprovante che il candidato è di sana costituzione fisica, ed è immune da qualunque difetto o imperfezione incompatibile coll'esercizio di pubbliche funzioni;
5. L'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30 al 10 febbraio predetto;
6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero che abbia chiesto l'inscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;
7. Il diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno;
8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad Alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda che i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di febbraio 1897 sarà, per mezzo dei signori Prefetti, notificato ai concorrenti l'esito delle loro istanze.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

Gli aspiranti dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune di loro residenza.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati Alunni in un

ufficio di Prefettura o Sottoprefettura in ordine dei punti riportati nell'esame, ed a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che in seguito andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà avere durata minore di sei mesi.

La nomina a Computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli Alunni che abbiano dato prova di diligenza e di capacità, ed abbiano tenuta regolare condotta.

Il servizio prestato dagli Alunni è gratuito. Potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire 100, quando siano destinati fuori del Comune in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1891.

ESAME SCRITTO

1. — *Statuto fondamentale del Regno.*

2. — *Diritto amministrativo:*

Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

3. — *Diritto commerciale:*

Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

4. — *Statistica:*

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi - Analisi - Usi di paragone - Medie proporzionali - Analogie.

5. — *Aritmetica ed algebra:*

Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di secondo grado.

Regola congiunta - Senserie e commissioni - Arbitrati - Riparti sociali - Miscugli ed alligazioni - Adoguati - Interessi - Annualità - Sconti.

6. *Teoria dei conti e teorica scritturale:*

Definizione del conto - Suoi elementi - Conto materiale, o di fatto - Conto morale, o di diritto. — Conti principali di qualunque azienda - Loro carattere - Loro suddivisione - Equivalenza ed antitesi - Conti individuali per valere e per specie - Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili - Loro requisiti.

Scrittura semplice - Sua estensione - Vari metodi. — Scrittura doppia - Sua estensione - Vari metodi. — Nomenclatura dei conti - Giornale - Libro mastro. — Metodo logismografico - Suoi caratteri, canoni e corollari - Quadro di contabilità - Giornale a una o più bilancie — Permutazioni, trasformazioni e compensazioni - Svolgimenti - Loro legame col giornale - Prove - Chiusura.

Esercizio di scrittura a partita doppia — Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate - Riscossioni - Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto - Ammortamento dei prestiti.

ESAME ORALE

L'esame orale, oltrechè sulle materie che formano oggetto dell'esame scritto, verserà sulle seguenti:

1. — *Geografia d'Italia:*

Monti - Vulcani - Isole - Mari - Golfi - Stretti - Porti - Fiumi - Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero - Provincie - Circondari - Prodotti del suolo - Minerali.

2. — *Storia d'Italia:*

Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone I e restaurazione degli antichi principati.

Dalla restaurazione alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzione e guerre che condussero alla costituzione medesima ed all'insediamento della capitale del Regno a Roma.

Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia, e dei suoi più illustri Principi.

3. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 4 dicembre 1896.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
LE PERA.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

al posto di professore d'armonia complementare, accompagnamento numerico e traduzione della partitura nel R. Istituto musicale di Firenze.

È aperto il concorso al posto di professore di armonia complementare, accompagnamento numerico o traduzione della partitura, con l'obbligo di quattro lezioni, di tre ore ciascuna, per settimana, e con l'annuo stipendio di lire 1500.

Il concorso sarà per titoli e prove. La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà eletta dal Ministero dell'Istruzione Pubblica ed esigerà dai candidati le prove seguenti:

Composizione di una fuga a 4 parti su tema dato dalla Commissione, in stanza chiusa e con dieci ore di tempo al massimo.

***Seduta stante.* — Analisi armonica e tematica d'un tempo di un quartetto o sonata scelta dalla Commissione.**

Accompagnamento improvviso d'un basso numerato (partimento) scelto dalla Commissione.

Traduzione al piano-forte d'un brano d'opera teatrale, in partitura, scelto dalla Commissione.

Esposizione verbale del metodo d'insegnamento.

Per essere ammessi al concorso occorre inviare al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 31 dicembre 1896 regolare domanda in carta da bollo da lire una, corredata dalle fedi di nascita, di penalità, di buona condotta e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzate, non che di tutti quei documenti che possono dimostrare le qualità didattiche ed artistiche del candidato.

Le fedi di penalità, di buona condotta e di sana costituzione devono essere in carta da bollo da 60 centesimi, di data recente.

Roma, 1° dicembre 1896.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

3

AVVISO DI CONCORSO

al posto di insegnante di lettere italiane, storia e geografia nel R. Conservatorio di musica di Napoli

È aperto il concorso al posto di insegnante di lettere italiane, storia e geografia nella seconda classe superiore, con lo stipendio di annue lire 1500, e con l'orario di dodici ore settimanali, di cui sei per la classe maschile e sei per la femminile.

Le domande d'ammissione al concorso devono essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, (Direzione

Generale delle Antichità e belle arti) non più tardi del giorno 15 gennaio 1897 e devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) Certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 40° anno d'età;

b) Certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica e negativo di penalità, tutti di data recente e debitamente legalizzati;

c) Laurea in lettere, non che quegli altri titoli che il concorrente crederà allegare.

La Commissione giudicatrice del concorso, esaminati i titoli, potrà invitare quei concorrenti pei quali lo stimerà opportuno, a sostenere un esame che consisterà nelle seguenti prove:

Un componimento di storia o critica letteraria;

Un componimento d'invenzione in prosa o in versi a scelta del concorrente;

Una prova orale che riguarderà specialmente la metrica e la prosodia italiana, l'elocuzione e la rettorica, le nozioni di storia medioevale e di storia letteraria e la correzione di un compito scolastico.

La Commissione potrà, in considerazione dei titoli, invitare alcuni candidati alla sola prova orale.

Roma, il 15 dicembre 1896.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente del *Times* a Parigi ha divulgato una notizia che ha sollevato gran rumore nel mondo diplomatico e provocato parecchie smentite.

Il corrispondente ha scritto « che il governo degli Stati Uniti è stato confidenzialmente informato, sebbene in termini molto cordiali, che le Potenze europee non potrebbero rimanere indifferenti nel caso in cui, abbandonando l'atteggiamento corretto del sig. Cleveland, gli Stati Uniti avessero la pretesa di esercitare una pressione sulla Spagna, riconoscendo gli insorti cubani, sotto una forma qualsiasi, e incoraggiando la loro resistenza in luogo di adoperarsi per far loro accettare i consigli della ragione ». Il corrispondente del *Times* aggiunge che le Potenze europee hanno fatto comprendere agli Stati Uniti che l'atteggiamento di questi ultimi, se fossero ispirati da sentimenti da cui è animata la Commissione dal Senato, diverrebbe inquietante per tutti i paesi che hanno dei possedimenti in America.

« Se le mie informazioni sono esatte, prosegue il corrispondente del *Times*, gli Stati Uniti sono stati informati che la Germania è, fin da ora, disposta a prendere partito per la Spagna, nel caso in cui gli Stati Uniti facessero sembiante di usurpare i diritti di questa Nazione, ponendosi ufficialmente dalla parte degli insorti cubani. »

Secondo il corrispondente del *Times*, questo scambio di vedute tra le Potenze avrebbe avuto luogo durante i negoziati che sarebbero in corso per addivenire ad un accordo internazionale per combattere le mene rivoluzionarie, l'atteggiamento degli Stati Uniti nella faccenda di Cuba essendo considerato come rivoluzionario.

A questo proposito l'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma da Londra:

« Si assicura, in questi circoli diplomatici, che nessun Governo europeo, nè direttamente, nè indirettamente abbia fatto delle rimostranze per restringere la libertà d'azione degli Stati Uniti nella questione di Cuba, nè si crede fondata l'asserzione secondo la quale la Germania si preparerebbe a sostenere la Spagna. »

L'*Agence nazionale* di Parigi ha, da canto suo, da Nuova York, 26 dicembre:

« Il Dipartimento di Stato smentisce ufficialmente che la Germania abbia informato il Governo degli Stati Uniti della sua intenzione di sostenere la Spagna se gli Stati Uniti intervenissero a Cuba.

« All'Ambasciata di Germania si dichiara che non si ebbe mai l'istruzione di agire in questo senso. »

Pero l'*Evening P st* di Nuova York ammette che nelle affermazioni del *Times*, non ostante le smentite, vi possa essere qualche cosa di vero. « È vero, dice un telegramma da Washington di questo giornale, che nessuna comunicazione formale è stata fatta nella via diplomatica ordinaria, ma si hanno buone ragioni di credere che delle dichiarazioni in questo senso siano state fatte ufficiosamente, per esempio nelle riunioni mondane dove i funzionari del nostro governo si incontrano coi diplomatici.

« Il governo spagnuolo è un campione dichiarato del diritto divino dei Re e non bisogna dimenticare che l'Imperatore di Germania condivide questo modo di vedere in un grado che rasenta il fanatismo. »

***

Il corrispondente del *New York Herald* a Cuba ebbe un colloquio col generale Weyler al campo di Arróyo-Grande nella provincia di Pinar del Rio.

« Io reputo, dichiarò il generale, che la pacificazione di questa provincia sia una questione di qualche giorno. Ho ventisei battaglioni da ottocento a mille uomini che hanno tutto distrutto, eccetto il bestiame degli insorti che serve a noi di nutrimento lasciando i ribelli nell'alternativa o di morir di fame o di arrendersi. So da fonte sicura che Maceo, quando fu ucciso, era stato tre giorni senza mangiare. »

Il generale disse che sa dove è sepolto il corpo di Maceo, ma che esita a farlo esumare perchè ciò verrebbe considerato come una profanazione. Gli spagnuoli non hanno ancora veduto Rivera che è succeduto a Maceo; solo una banda di 200 uomini, capitanata da uno dei fratelli Ducasse, si mostra di quando in quando.

Noi appena pacificata la provincia, il generale Weyler ne ritirerà le truppe che dirigerà su altri punti.

***

Si telegrafa da Washington all'*Heraldo* che il Segretario di Stato, sig. Olney e sir W. Pauncefote, ambasciatore d'Inghilterra, si sono accordati in un disegno di arbitrato generale per la soluzione di tutte le controversie tra la Granbretagna e gli Stati Uniti.

Sarà costituito un tribunale composto di tre arbitri per ciascuna delle due Potenze. Se questi arbitri non potessero addivenire ad una decisione se ne sceglierebbe un settimo.

In caso di protesta di una delle due Potenze contro la decisione di questa Corte, il giudizio sarà riveduto da un tribunale composto di tre giudici inglesi e di tre membri della Corte suprema degli Stati Uniti e la decisione della maggioranza sarà definitiva e senza appello.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina riceveranno questa sera nel R. Palazzo del Quirinale, alle ore 20, il corpo diplomatico estero, che si reca per gli auguri del Capo d'Anno.

S. M. il Re alle ore 11,30 di ieri ricevette una Commissione di ufficiali del 23° Reggimento cavalleria (Umberto I), alla quale consegnò lo stendardo del Reggimento stesso.

La cerimonia ebbe luogo al Quirinale nella sala *Bleu*. Vi assistevano S. A. R. il Principe di Napoli e la Casa militare di S. M. il Re, in grande uniforme.

Il Sovrano ebbe parole cortesi per gli ufficiali, ed invitò la Commissione a colazione.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta partirono ieri sera, col diretto delle ore 20,15, per Torino.

Alla stazione furono accompagnati da S. A. R. il Duca degli Abruzzi e salutati dalle LL. EE. il Presidente del Senato e del Consiglio dei Ministri, dai Ministri Branca e Pelloux, dal Sindaco di Roma ed altre autorità.

Per il ricevimento del Capo d'anno. — Il comando del distretto militare di Roma ci prega di comunicare:

« Tutti gli ufficiali di terra o di mare in effettività di servizio ed in congedo si troveranno riuniti in grande uniforme con sciarpa (gli ufficiali in congedo con bottoni al bavero dell'abito) per le ore 17 del primo gennaio p. v. nelle sale del R. Palazzo per fare ala alle LL. MM. quando percorreranno i Reali appartamenti ».

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 30 dicembre, a lire 104,79.

Marina mercantile. — Il giorno 27, il piroscafo *Las Palmas*, della Veloce, da Pernambuco proseguì per gli scali del Brasile, ed il piroscafo *Sarnia*, dell'A. L., da New-York partì per Napoli e Genova.

Il piroscafo *Rio-Janeiro* della Veloce, anche il giorno 27 giunse a Colon ed il dì innanzi, cioè il 26, il piroscafo *Duchessa di Genova* della stessa Veloce da Barcellona proseguì per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Po* della N. G. I. giunse a Massaua, il piroscafo *Colombo* della N. I. B. da Teneriffa proseguì per Rio-Janeiro ed il piroscafo *Arno* della N. G. I. da Montevideo partì per Rio Janeiro.

La mostra vinicola-alimentare a Napoli. — Per la grande Fiera-Esposizione vinicola ed alimentare che si terrà in Napoli nel prossimo carnevale, il ministero di agricoltura, industria e commercio ha concesso un numero discreto di diplomi e di medaglie d'oro, di argento e di bronzo.

Anche la locale Camera di commercio ha aderito benevolmente alla domanda avanzata dalla Commissione ordinatrice, concedendo parimente diplomi e medaglie d'argento e bronzo.

Tra le moltissime adesioni di espositori pervenute, vanno notate quelle dei signori Vanzetti di Torino, Pastore di Milano, fratelli Gancia di Canelli, Agugliaro Lancia e C. di Trapani, Società enologica di Piedimonte d'Alife, Janigro di Montagona.

Tra gli espositori fuori concorso si notano il cav. Francesco Cito, il cui cognac fu già premiato con la massima onorificenza nelle esposizioni internazionali, ed il sig. Ciaburri altro forte fabbricante di liquori e cioccolatte.

Beneficenza. — Il giorno 25 è morto a Milano il ricco industriale e negoziante di spirito sig. Ermenegildo Castiglioni.

Uomo assai facoltoso, era anche molto benefico; a lui si deve la fondazione dell'asilo infantile Maurizio Quadrio in via Mazzini; ed il suo sentimento filantropico ebbe nuova splendida conferma dal suo testamento. Personalmente viveva colla massima economia.

Nel suo testamento ha disposto che parte della sua fortuna, cioè un milione ed 11,500 lire, sia diviso fra gli istituti di beneficenza della città di Milano, facendone egli stesso la ripartizione.

Lasciò pure numerosi lasciti e vitalizi a tutto il personale di studio e di servizio non che legati a tutti i suoi parenti e figli adottivi.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Il giro del mondo in 80 giorni*, ore 21.
Valle — *Il ladro*, ore 21.
Nazionale — *Una notte a Venezia*, ore 21.
Quirino — *Zarzuele e balli*, ore 21.
Metastasio — Compagnia di varietà, ore 18 e 21.
Manzoni — *I Napolitani del 1799*, ore 21.

ESTERO

L'importazione delle frutta in Germania. — L'importazione in Germania di frutti freschi - eccettuati gli aranci - è stata nel 1895 di 117,452 tonn. per un valore di circa 25 milioni di marchi, superando alquanto quella dell'anno precedente, che era stata di 116,633 tonn., valutata a 22 milioni.

Secondo le provenienze la detta importazione si suddivise così:

Austria-Ungheria	Tonn. 52,408
Paesi Bassi	» 25,018
Belgio	» 15,316
Francia	» 12,574
Svizzera	» 4,144
Italia	» 3,163
Altri paesi	» 4,728

L'Italia occupa l'ultimo posto; la Francia il quarto, ma bisogna notare che dall'anno antecedente si è più che raddoppiata, non essendo allora giunta che a tonn. 5420. L'esportazione francese è quasi esclusivamente di frutti per sidro.

Il posto della patria di Pomona in questa tabella è veramente un po' scoraggiante e non sarà male richiamare su di essa l'attenzione dei nostri agricoltori, quantunque non sia fuor di luogo notare che l'esportazione italiana si riferirà probabilmente a frutti da tavola. Ma anche con questa considerazione, è indubitato che un maggior sviluppo in questo ramo sarebbe a desiderarsi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 29. — Il Re ha ricevuto solennemente il nuovo Nunzio Pontificio, mons. Ajuti.

WASHINGTON, 29. — La *Post* annunzia che il Segretario di

Stato, e l'Ambasciatore di Spagna, Dupuy de Lôme, si posero d'accordo circa un accomodamento fra la Spagna e gli insorti cubani.

La Spagna accetta i buoni uffici degli Stati Uniti come intermediarii e come garanti di un'amnistia agli insorti e dell'applicazione di riforme nell'isola di Cuba.

La forma di Governo offerta ai Cubani non andrebbe però fino a riconoscerne l'indipendenza.

BILBAO, 29. — Il vapore *Carronz*, diretto in Inghilterra, carico di minerale, ha naufragato sulla costa di Santander.

Si teme che vi sieno una ventina di annegati.

TROPPAU, 29. — La Dieta ha approvato la proposta, dichiarata urgente, circa le elezioni dirette dei deputati nei Comuni rurali.

La Dieta si è poscia aggiornata.

KILLARNEY, 29 — La cava di torba di Castle Island, spostandosi, si avanza sopra una larghezza di un miglio e mezzo verso i laghi di Killarney, distruggendo ponti, strade e case coloniche, ed impedendo il corso dei torrenti, le cui acque trasportano cadaveri, bestiame e masserizie.

Il disastro ha recato danni considerevoli sopra un'estensione di parecchie miglia.

La popolazione è in preda al panico.

BELGRADO, 29 — Il nuovo Gabinetto è così costituito:

Simic, Presidenza ed affari esteri; Generale Miskovitz, guerra; Velimirovic, lavori pubblici; Vulc, finanze; Mika Gjorgjevitch, interno; Andra Nicolic, culti; Kleric, agricoltura; Milanovic, giustizia.

COSTANTINOPOLI, 29 — Sono arrivati il segretario del Negus, Joseph, e Leontieff con seguito di sei persone. Essi sono stati ricevuti dall'aiutante di Campo del Sultano, Ahmed Pascià, e ripartiranno, fra otto giorni, per Alessandria d'Egitto.

BOMBAY, 29 — Durante gli ultimi due giorni si sono verificati 177 casi di peste bubbonica, con 130 decessi.

MADRID, 30 — La notizia della *Post* di Washington riguardo a negoziati tra il Segretario di Stato e l'Ambasciatore di Spagna sulla questione Cubana è completamente falsa.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 29 dicembre 1896

I barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	754 35
Umidità relativa a mezzodì	46
Vento a mezzodì	Nord fresco.
Cielo	1/4 coperto.
Termometro centigrado — Massimo	9 °6
Termometro centigrado — Minimo	4 °1.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 29 dicembre 1896.

In Europa continua la pressione elevata sulla Spagna, 776; bassa al N; Arcangelo 747.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito Italia inferiore fino a 5 mm., da 1 a 4 altrove; temperatura diminuita quasi ovunque; brina Italia superiore, pioggie al Sud.

Stamane: cielo sereno o vario al N e versante Mediterraneo, nuvoloso altrove.

Barometro: 764 Torino, Milano; 760 Roma; 757 Lecce.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo generalmente sereno al N e centro; vario al Sud.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 dicembre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	16 5	5 4
Genova	1/4 coperto	calmo	13 2	7 0
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	13 2	3 6
Cuneo	sereno	—	8 5	— 0 8
Torino	1/4 coperto	—	6 4	0 3
Alessandria	nebbioso	—	3 0	— 2 4
Novara	sereno	—	8 0	— 0 6
Domodossola	sereno	—	9 0	— 1 0
Pavia	1/4 coperto	—	6 7	— 3 1
Milano	1/4 coperto	—	6 8	0 5
Sondrio	sereno	—	5 3	— 1 4
Bergamo	1/4 coperto	—	8 1	2 0
Brescia	1/2 coperto	—	9 5	1 7
Cremona	nebbioso	—	6 1	0 1
Mantova	1/4 coperto	—	6 0	0 8
Verona	sereno	—	11 7	1 5
Belluno	1/2 coperto	—	7 8	— 3 2
Udine	1/4 coperto	—	10 0	— 0 2
Treviso	1/4 coperto	—	9 4	1 3
Venezia	sereno	calmo	10 0	1 8
Padova	1/4 coperto	—	9 3	0 2
Rovigo	3/4 coperto	—	9 4	1 1
Piacenza	sereno	—	5 3	— 0 6
Parma	1/2 coperto	—	8 0	0 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	7 6	0 1
Modena	1/4 coperto	—	8 0	— 0 3
Ferrara	sereno	—	9 3	1 3
Bologna	1/4 coperto	—	8 1	— 1 1
Ravenna	sereno	—	11 7	0 0
Forlì	sereno	—	9 6	3 2
Pesaro	3/4 coperto	mosso	10 6	3 6
Ancona	3/4 coperto	agitato	10 9	7 0
Urbino	sereno	—	6 3	0 4
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	coperto	—	10 0	5 5
Perugia	sereno	—	7 4	0 5
Camerino	coperto	—	5 8	0 0
Pisa	nebbioso	—	14 3	0 4
Livorno	1/2 coperto	calmo	12 6	5 0
Firenze	3/4 coperto	—	11 8	1 7
Arezzo	sereno	—	10 1	1 5
Siena	sereno	—	9 6	1 5
Grosseto	1/4 coperto	—	12 4	3 4
Roma	1/4 coperto	—	13 8	4 1
Teramo	coperto	—	10 7	4 2
Chieti	nevica	—	8 4	— 0 5
Aquila	3/4 coperto	—	7 8	0 0
Agnone	coperto	—	6 4	— 0 7
Foggia	coperto	—	10 7	3 0
Bari	coperto	legg. mosso	12 0	5 7
Lecce	piovoso	—	12 0	6 9
Caserta	1/2 coperto	—	13 1	4 6
Napoli	coperto	calmo	11 7	5 2
Benevento	coperto	—	10 3	4 8
Avellino	coperto	—	9 1	3 5
Salerno	coperto	—	5 2	0 6
Potenza	coperto	—	4 7	0 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	8 0	— 1 2
Reggio Calabria	piovoso	legg. mosso	14 5	11 0
Trapani	1/4 coperto	agitato	15 0	11 2
Palermo	1/2 coperto	agitato	14 9	7 8
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	16 0	12 0
Caltanissetta	coperto	—	8 2	1 0
Messina	piovoso	calmo	14 0	10 2
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	13 6	7 8
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	15 4	9 9
Cagliari	sereno	calmo	15 0	8 0
Sassari	3/4 coperto	—	13 8	5 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 Dicembre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	97,17½ 15	97,62½ 65	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	97,17½ 15	97 15¼			95 15½ (1)
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	97,20	— —			95 20 (2)
			detta » di L. 25	97,25	— —			95 25 (3)
»			detta » di L. 10	97,50	— —			95 50 (4)
			detta » di L. 5	97,80	— —			95 80 (5)
1 ott. 96			detta 4 ½ %	103,30	— —	103,30 *nom.*		102 17½ (6)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	103,35	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.).		— —			102 —
»			» » » interamente liberati.		— —			103 —
1 lug. 96			detta 4 %		— —			97 —
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			482 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			472 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			275 — (7)
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			480 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			498 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			668 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			515 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			730 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			356 —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —		820	— —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1260 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —	185 81 80 79 81	180 182	— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			125 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche.		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			135 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	223½ 224 224½	225½ 226½	— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			328 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	118		— —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	16,50		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia.		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
1 giu. 95	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera.		— —			248 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
»	100	100	Az. Fondiaria - Incendie		— —			100 —
1 lug. 96	250	125	» » - Vita		— —			211 —

(1) *ex coup.* — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) id. — (6) id. — (7) ex *acc.* L. 4 ½.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			938 —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.		— —			470 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			70 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			512 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			48 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			10 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 25	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	104 80	— —	104 72½	104 75 80	104 77 82½	104 85 75	104 70 25
4	Londra	90 giorni	— —	26 17	26 16	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 43	— —	— —	26 43	26 44 45	26 45¼ 41	26 44
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	129 85	— —	— —	129 80 82½	129 80	130 — 129 80	129 70

Risposta dei premi . . 29 Dicemb.
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 Dicemb
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1896

Rendita 5 %	97 15
detta 4 ½ %	103 25
detta 4 %	97 15
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	482 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	472 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	275 —
» » » B. d'It. 4 %	480 —
» » » » 4 ½ %	498 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	668 —
» » Mediterranee	515 —
» » Sarde (Preferen.)	277 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	125 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	356 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	817 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	183 —
» » Molini Past. Pant.	128 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramway-Om.	226 —
» » Navig. Gen. Ital.	328 —
» » Metallurgica Ital.	118 —
» » Piccola Borsa di Roma	105 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	17 —
» » Credito Italiano.	520 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	100 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	292 —
» Strade Ferr. del Tirreno	470 —
» Soc. Immobiliare	170 —
» » » 4 %	70 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

28 dicembre 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 97 2475
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 2875

La Commissione Sindacale

GAETANO MATTEI.
GIUSEPPE MASSONI.
EMILIO BRACCI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.